



**Camera di Commercio
Cosenza**



REGOLAMENTO

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Approvato con DGC N. 56 del 19.05.2011

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Art. 2 - Funzioni e compiti

- 1 L'Organismo indipendente di valutazione, costituito ai sensi del D.lgs 150/2009, opera in posizione di autonomia e indipendenza.
- 2 L'Organismo indipendente di valutazione esercita le seguenti attività:
 - ✓ svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;
 - ✓ garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
 - ✓ contribuisce all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;
 - ✓ valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - ✓ valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- 3 Esercita i compiti previsti dal "Sistema di valutazione e misurazione della performance", adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 17.10.2009, n. 150 e quelli attribuiti all'Organismo indipendente di valutazione direttamente dalla legge, tenuto conto delle disposizioni attuative emanate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Art. 3 - Funzioni in materia di valutazione dei dirigenti

- 1 L'Organismo indipendente di valutazione svolge le attività di cui al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale con qualifica dirigenziale approvato dall'Ente.
- 2 In particolare:
 - a) effettua la graduazione delle funzioni dirigenziali e la valutazione dei dirigenti e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato;
 - b) organizza, i risultati del controllo di gestione al fine di valutare, in coerenza a quanto stabilito dal monitoraggio e valutazione della performance, le prestazioni dei dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;
 - c) verifica i risultati dell'attività dei dirigenti e compie, su richiesta della Giunta, le valutazioni necessarie ad accertare le cause e i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.
- 3 Le valutazioni dei dirigenti tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.
- 4 L'OIV , prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo secondo quanto previsto dal sistema misurazione e valutazione performance (SMVP) nei confronti del dirigente, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.
- 5 Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.
- 6 I dirigenti sono tenuti a collaborare con l'OIV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale

collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.

7 I dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l'OIV.

Art. 4 - Controllo strategico

1 L'OIV, su richiesta della Giunta o del segretario generale, verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.

2 L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate, le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3 Per le attività di cui al presente articolo l'OIV è coadiuvato dal Servizio di Staff Programmazione e Controllo.

4 L'OIV indica le linee d'intervento correttive, attraverso processi di feedback, laddove se ne ravvisi l'esigenza in un'ottica di perseguimento degli obiettivi.

Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1 L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.

2 Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

3 L'OIV relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 6 - Sede

L'OIV ha sede presso la Camera di Commercio di Cosenza che vi destina idoneo locale e mette a disposizione apposito contingente di personale per esigenze di segreteria.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera finale. Fino a tale data si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'attività del Nucleo di Valutazione.